amministrativamente
Numero 5 – Maggio 2010

Il Danno biologico e il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181

di EMILIANO DE CARIS

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. il danno biologico nel sistema delle assicurazioni private; 3. il danno biologico nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 4. differenze tra sistema civilistico e sistema indennitario; 5. Il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181; 6. Conclusioni.

1. Premessa.

Con il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, viene adottato il regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'art. 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

In particolare, il citato art. 6 prevede che le percentuali di invalidità riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 206/2004, siano rivalutate tenendo conto dell'eventuale aggravamento fisico intercorso e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Il D.P.R. in esame, assume importanza in quanto introduce, per le vittime del terrorismo, una forma di rivalutazione e di aggiornamento del valore risarcitorio delle prestazioni che tiene conto anche del danno biologico, a fronte di altre categorie di soggetti, diversamente tutelate, per le quali è normativamente previsto, ma non ancora realizzato, un meccanismo di rivalutazione del danno biologico che consenta una forma di adeguamento delle relative prestazioni.

2. *Il danno biologico nel sistema delle assicurazioni private.*

L'ordinamento giuridico italiano, attualmente, prevede due differenti forme di ristoro del danno biologico. Una di tipo civilistico, basata sul risarcimento pieno del danno derivante da fatto illecito e l'altro di tipo indennitario, che assolve la funzione sociale di garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in virtù del principio espresso dall'articolo 38 della Costituzione.

Il danno biologico, viene introdotto nel nostro ordinamento grazie alla spinta innovatrice della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 88 del 1979 ha affermato che il diritto alla salute si configura come un diritto primario ed assoluto,

certamente da ricomprendersi tra le posizioni soggettive direttamente tutelabili dalla Costituzione e suscettibile di protezione come tutte le altre posizioni soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale.
Successivamente, con la sentenza n. 184 del 1986, la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che "qualsiasi lesione che viola l'integrità psicofisica dell'individuo determina il danno cosiddetto biologico o alla salute".
Tale sentenza, operando una correzione interpretativa del danno alla salute di cui all'art 32 Cost. e differenziandolo dal danno morale subiettivo in quanto danno specifico che si identifica con un tipo di evento, ha sollecitato il legislatore a prevedere espressamente il risarcimento del c.d. danno biologico.
E' stata, poi, la Corte di Cassazione a risolvere i dubbi circa la riconducibilità di tale danno ad una delle due figure tradizionalmente previste dal codice civile agli artt. 2043 e 2059 (danno patrimoniale e danno non patrimoniale)[1] attraverso un

[1] Sent. C. Cost. n. 184/1986. "Per poter distinguere il danno biologico dai danni morali subiettivi, come dai danni patrimoniali in senso stretto, occorre chiarire la struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica del soggetto offeso. Ed a tal fine va premessa la distinzione tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e danno conseguenza, al quale appartengono il danno morale subiettivo ed il danno patrimoniale.
Vale, infatti, distinguere da un canto il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e dall'altro le conseguenze, in senso proprio, dannose del fatto stesso.
Quest'ultimo si compone, oltreché del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del comportamento illecito.
Tuttavia, vale distinguere, anche in diritto privato (specie a seguito del riconoscimento di diritti, inviolabili costituzionalmente, validi anche nei rapporti tra privati) l'evento materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento od aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguenze dannose, in senso proprio, di quest'ultimo, legate all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico ed il secondo momento statico del fatto costitutivo dell'illecito. Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità.
Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (ed il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.
La menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologica la stessa fisiologica integrità (e che non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo) costituisce l'evento (da provare in ogni caso) interno al fatto illecito, legato da un canto all'altra componente interna del fatto, il comportamento, da un nesso di causalità e dall'altro, alla (eventuale) componente esterna, danno morale subiettivo (o danno patrimoniale) da altro, diverso, ulteriore rapporto di causalità materiale. In senso largo, dunque, anche l'evento menomazione dell'integrità fisio-psichica del soggetto offeso, è conseguenza ma tale è rispetto al comportamento mentre a sua volta è causa (ove in concreto esistano) delle ulteriori conseguenze, in senso proprio, dell'intero fatto illecito, conseguenze morali subiettive o patrimoniali.
Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste,

percorso interpretativo volto ad ampliare progressivamente l'originaria portata del danno non patrimoniale.

L'art. 2059 c.c. infatti, nell'originaria interpretazione, prevedeva che la risarcibilità del danno non patrimoniale fosse configurabile solo in presenza di un reato, in quanto unico caso espressamente previsto dalla legge (c.d. danno morale subiettivo).

La Suprema Corte ha affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione ed in particolare l'art. 2 (che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), il danno non patrimoniale è risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona avente rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, stabilendo, altresì, che il danno non patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere distinto in pregiudizi nominalmente diversi ma che, dal punto di vista sostanziale, non possono determinare una duplicazione del risarcimento allo stesso titolo.

Nell'ambito delle diverse sottocategorie di danno non patrimoniale rientra anche il danno biologico quale lesione dell'integrità psichica e fisica della persona.

In ambito civilistico, l'attuale tutela del danno biologico è disciplinata dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.

In tale decreto, l'articolo 138 definisce il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".

Pertanto, nel citato decreto legislativo gli articoli 138 e 139 disciplinano il relativo risarcimento distinguendo rispettivamente tra danno biologico per lesioni di non lieve entità e danno biologico per lesioni di lieve entità.

In particolare l'art. 138 prevede un'apposita tabella unica, valevole per tutto il territorio nazionale, delle menomazioni all'integrità psicofisica e del valore

---

condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece, l'evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso.

Il danno-biologico (o fisiologico) è danno specifico, è un tipo di danno, identificandosi con un tipo di evento. Il danno morale subiettivo è, invece, un genere di danno-conseguenza, che può derivare da una serie numerosa di tipi di evento; così come genere di danno-conseguenza, condizione obiettiva di risarcibilità, è il danno patrimoniale, che, a sua volta, può derivare da diversi eventi tipici.

pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
La tabella dei valori economici è fondata su un sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità ed è annualmente aggiornata, quanto agli importi in essa stabiliti, con decreto del Ministro delle attività produttive, in base alla variazione dell'indicizzazione ISTAT.
L'art. 139 del d.lgs. 209/2005, disciplina, in fine, il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, stabilendo specifici criteri di liquidazione relativamente alla lesione permanente e a quella temporanea.

3. *Il danno biologico nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*
Nel sistema indennitario, la necessità di effettuare un ampliamento della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, viene evidenziata per la prima volta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87 del 1991.
Con tale sentenza la Corte ha affermato che il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento ed a causa delle sue mansioni, deve per se stessa e indipendentemente dalle sue conseguenze patrimoniali ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa che consenta quella tempestiva e automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di dare.
Tale sentenza, pur dichiarando inammissibile la questione sul presupposto che un ampliamento della tutela del lavoratore deve comunque avvenire attraverso un'innovazione legislativa, ha sottolineato la necessità di effettuare un'espansione della copertura assicurativa che ricomprenda anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni.
Il principio è stato recepito nel decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che ha profondamente innovato il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare l'art. 13 di tale decreto, definisce il danno biologico come "la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona". Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito.
Tale articolo prevede l'indennizzo del danno biologico in base alla specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000 .

Per le menomazioni tra il 6% e il 15% l'indennizzo viene erogato in capitale, mentre per le menomazioni a partire dal 16% fino al 100% l'indennizzo è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico" mediante una quota di rendita aggiuntiva rispetto a quella destinata al ristoro delle conseguenze patrimoniali.
L'indennizzo pertanto è areddituale, giacché è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato e prevede una franchigia per le menomazioni di grado inferiore al 6% in considerazione del fatto che tali menomazioni, per la loro lieve entità, sono state ritenute non rilevanti in un sistema di tutela sociale.
Il decreto legislativo 38/2000 non ha modificato i principi fondamentali dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali caratterizzati dall'automatismo della prestazione e dai meccanismi di solidarietà propri di tale sistema, ma ha semplicemente previsto delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, che erano volte esclusivamente all'indennizzo della riduzione della capacità lavorativa e di guadagno.

4. *Differenze tra sistema civilistico e sistema indennitario.*
La disciplina del danno biologico nel sistema civilistico ed in quello indennitario presentano alcune sostanziali differenze dovute in parte alla diversa natura delle due forme di ristoro ed in parte ad una mancata armonizzazione dei criteri di individuazione dell'invalidità dovuta ad una produzione normativa non sempre omogenea.
Per entrambi i sistemi il pregiudizio biologico posto a fondamento della valutazione medico legale è coincidente e si configura come generico, personalizzato, statico e dinamico-relazionale[2].
Al di là dell'unicità del presupposto, tuttavia, nei due sistemi il danno biologico è fisiologicamente ristorato in modo diverso.
Infatti, mentre il danno biologico di origine lavorativa, nell'ambito dell'assicurazione INAIL, assolve ad una funzione sociale ed è finalizzato a garantire mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore (art. 38 Cost.), nel sistema civilistico la finalità è quella di risarcire il danno derivante da fatto illecito nell'esatta misura in cui si è verificato.

[2] G. Alibrandi "Infortuni sul lavoro e malattie professionali", Giuffrè 2002. " il danno biologico è *personalizzato* in quanto tipizzato per età e sesso; *statico* nei termini in cui ricomprende l'esclusiva menomazione all'integrità d'organo o d'apparato; *dinamico-relazionale* nei termini in cui valuta anche le conseguenze del pregiudizio d'organo o d'apparato sullo svolgimento degli atti ordinari del vivere comune a tutti".

Alla diversa natura del ristoro, corrisponde diversa modalità di erogazione della prestazione, giacché in sede civilistica il risarcimento è sempre corrisposto in capitale e chiude definitivamente il rapporto mentre nel sistema indennitario, almeno per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, le condizioni di salute del danneggiato sono oggetto di valutazione nel tempo e comportano l'adeguamento e l'eventuale integrazione della prestazione corrisposta.

5. *Il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.*

Il D.P.R. 181/2009 consta di 6 articoli e individua, come già accennato in premessa, i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

L'art. 1 del D.P.R. in esame, fornisce una definizione, ai fini del decreto stesso, di danno biologico, di danno morale e di aggravamento fisico.

In particolare viene stabilito che per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Per danno morale, si intende il pregiudizio non patrimoniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato, mentre per aggravamento fisico, si intende lo stato della menomazione dell'integrità psico-fisica complessiva derivante dall'evoluzione peggiorativa della patologia da cui è conseguita l'invalidità già riconosciuta ed indennizzata, nonché da ogni altra patologia per la quale risulti accertata una correlazione eziopatogenetica per interdipendenza o la cui insorgenza risulti determinata da cure praticate per la patologia già riconosciuta.

L'art. 2, nello stabilire che la valutazione dell'invalidità è espressa in una percentuale unica, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, attribuisce alla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o alle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare[3], il compito di effettuare i relativi accertamenti sanitari.

L'espletamento di tali accertamenti, insieme con le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni, è disciplinato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero

[3] Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione del d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni.

L'art. 3 del D.P.R. 181/2009, prevede che la percentuale d'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa, sia attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle relative alle prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente le pensioni di guerra.

L'art. 4 indica i criteri e le modalità per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate.

Al riguardo, per l'attribuzione della percentuale d'invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa, viene fatto rinvio al precedente articolo 3. Per la determinazione della percentuale di danno biologico, il decreto rinvia alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209/2005 e successive modificazioni. Per la determinazione della percentuale di danno morale è previsto un accertamento caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo del 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

La percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico.

L'art. 5 detta disposizioni transitorie stabilendo che fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione previste dal codice delle assicurazioni private, la percentuale del danno biologico è determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000.

L'articolo 6 detta le disposizioni finali.

Il decreto in commento, pur richiamando esplicitamente il codice delle assicurazioni private, fornisce una definizione di danno biologico leggermente differente che limita, di fatto, il relativo risarcimento.

Tale D.P.R., infatti, fa riferimento esclusivamente alla lesione dell'integrità psicofisica a carattere permanente.

Tale scelta, evidentemente circoscrive l'ambito della tutela, limitandolo fortemente rispetto a quello previsto dal codice delle assicurazioni private che, invece, fa

espresso riferimento anche al danno biologico a carattere temporaneo e ne disciplina il risarcimento.
Tale limitazione, potrebbe giustificarsi con il carattere indennitario del ristoro, come accade per la disciplina degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Al questo proposito, dal D.P.R. in commento, non emerge con sufficiente chiarezza se la natura della tutela apprestata abbia, appunto,carattere risarcitorio o indennitario.
Infatti l'articolo 5 del D.P.R. stesso, relativamente ai casi avvenuti in periodi antecedenti alla predisposizione delle tabelle di menomazione previste dal codice delle assicurazioni private, rinvia al decreto ministeriale 12 luglio 2000.
Tale decreto ministeriale, approva le Tabelle relative all'indennizzo del danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie che, come precedentemente osservato, risponde ad una logica indennitaria totalmente autonoma e differenziata rispetto a quella risarcitoria propria del sistema della responsabilità civile.
Tuttavia, il rinvio di cui al citato art. articolo 5, sembra avere carattere meramente residuale e ciò è confermato dal comma 2 dello stesso articolo, laddove viene specificato che "dopo l'adozione delle tabelle di cui agli articoli 138, comma 1 e 139, comma 4, del codice delle assicurazioni private, si provvede ad una nuova determinazione dell'invalidità"…. "qualora la percentuale di danno biologico, applicando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole".
In altri termini il ricorso alle tabelle approvate con il D.M. 12 luglio 2000, sembrerebbe rappresentare solo uno strumento per colmare la lacuna normativa relativa al periodo antecedente al 2005, per consentire in qualche modo l'individuazione di valori idonei alla determinazione della percentuale di risarcimento, fatta salva comunque la possibilità di procedere ad una nuova determinazione dell'invalidità qualora la percentuale di danno biologico scaturente dall'applicazione dei nuovi criteri tabellari fosse più favorevole.
Del resto, le indennità erogate a titolo di danno biologico da infortunio sul lavoro o malattia professionale, calcolate sulla base delle tabelle approvate con il D.M. del 2000, sono sempre inferiori a quelle calcolate sulla base delle tabelle di cui al Decreto Legislativo 209/2005, in quanto l'indennizzo del danno biologico previsto dal decreto legislativo 38/2000, in mancanza di un meccanismo automatico di rivalutazione, viene calcolato sulla base di valori che non sono aggiornati rispetto all'indicizzazione Istat.
Al riguardo, infatti, la rivalutazione realizzata con il D.M. 27 marzo 2009, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, rappresenta un intervento straordinario volto a far luogo all'aumento delle

indennità dovute dall'INAIL a titolo di danno biologico, che copre solo il 50% della rivalutazione Istat intervenuta tra il 2000 e il 2007.
In fine, ulteriori dubbi sulla natura della tutela apprestata per le vittime del terrorismo è rappresentata dal fatto che il ristoro del danno biologico previsto per queste ultime, viene sempre erogato in capitale, laddove invece, come osservato nel precedente paragrafo 4, nel sistema indennitario, la modalità di erogazione della prestazione, almeno per i gradi di invalidità superiori al 16% avviene attraverso la costituzione di una rendita.

6. *Conclusioni*.
La non omogenea produzione normativa che nel corso del tempo è intervenuta a regolamentare la tutela del danno biologico nei diversi settori dell'ordinamento, fa emergere differenze di trattamento non del tutto giustificabili con la diversa natura del relativo ristoro.
La generale tutela del danno biologico, pertanto, al di là delle naturali differenze che si possono riscontrare nei diversi ambiti di applicazione, sembrerebbe richiedere un'armonizzazione sul piano legislativo, al fine di evitare possibili disparità di trattamento tra diverse categorie di soggetti che sono, comunque, destinatari dalla tutela del medesimo bene: la salute.
La lesione alla salute quale presupposto fondamentale della valutazione medico-legale, infatti, dovrebbe avere carattere unitario e solo successivamente articolarsi in ragione dei diversi sistemi[4].
Al riguardo, anche in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, sembrerebbe opportuno eliminare le differenze circa la nozione di danno biologico al fine di individuare un presupposto unico ai fini della valutazione medico legale, per

[4] D.Lgs. 209/ 2005, art.138: "…per danno biologico si intende la lesione **temporanea o permanente** all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale **che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato**, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
D.Lgs.181/2009, art. 1: "per danno biologico, si intende la lesione di carattere permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito".
D.Lgs. 38/2000, art. 13: "In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

poi procedere ad una successiva specifica articolazione che tenga conto del carattere risarcitorio o indennitario della relativa tutela.

Inoltre, l'esigenza di eliminare ogni ingiustificata disparità di trattamento, sembrerebbe rendere quanto mai necessaria la realizzazione di un meccanismo che, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, permetta la rivalutazione delle indennità erogate dall'INAIL a titolo di danno biologico, analogamente a quanto avviene per le altre forme di tutela.